

Deliberazione n. 58/2026/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario (relatore)

Adunanza del 11 maggio 2026

Comune di Coli (PC)

Rendiconto 2024 e Preventivo 2025/27

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 Cost.;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (di seguito "TUEL");

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e ss.;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, c. 1 *lett. e*), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027, nonché il relativo questionario;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 1397 del 4 aprile 2024 e n. 1845 del 5 maggio 2025;

Vista la deliberazione n. 159/2025/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2026;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 160/2025/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 e sul bilancio preventivo 2025-27 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Coli (PC);

Vista la nota prot. n. 178 del 15 gennaio 2026, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni fatte pervenire dal Comune in risposta ai chiarimenti richiesti;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo, mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, dott. Massimiliano Maitino.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Coli, nei precedenti cicli di controllo, era stato destinatario della deliberazione n. 146/2023, inerente al rendiconto 2023, con cui questa Sezione regionale di controllo aveva rilevato criticità in merito alla errata contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei contributi a rendicontazione.

2. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2026, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio

2025/27 ed al rendiconto per l'esercizio 2024 del Comune di Coli, in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027 e sul rendiconto per l'esercizio 2024, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, della L. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di bilancio di previsione 2025/27 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Coli.

3. Dall'esame della predetta documentazione emerge, quanto all'esercizio 2024, la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle.

Equilibri di bilancio

	Rendiconto 2024
Risultato di competenza di parte corrente	€ 70.684,03
Risultato di competenza in conto capitale	€ 12.265,02
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Risultato di competenza	€ 82.949,05

La costruzione degli equilibri nel 2024 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e il Comune di Coli ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c. 821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Risultato di amministrazione

	Rendiconto 2024
Fondo cassa al 31 dicembre 2024	€ 183.558,17
Residui attivi	€ 1.216.562,15
Residui passivi	€ 1.027.251,62
FPV per spese correnti	€ 19.029,28
FPV per spese in conto capitale	€ 180.109,34
Risultato di amministrazione	€ 173.730,08
Totale accantonamenti	€ 156.278,90
Di cui: FCDE	€ 81.968,61
Totale parte vincolata	€ 12.381,51
Totale parte destinata agli investimenti	€ 0,00
Totale parte libera	€ 5.069,67

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità e nel questionario sul rendiconto evidenzia che il Comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-*bis* del D.L. n. 41/2021.

L'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di € 81.968,91 riguarda sia le entrate del Titolo 1° "Entrate tributarie", che quelle del Titolo 3° "Entrate extra-tributarie". L'importo accantonato è aumentato considerevolmente rispetto all'esercizio 2021, (ultimo esaminato con la del. n. 146/2023/PRSE), in cui era pari ad € 4.470,00. In quell'occasione il Comune aveva concordato di aver incorrettamente accantonato il fondo, probabilmente per un problema informatico, impegnandosi ad effettuare le dovute correzioni. Successivamente, con la nota prot. 7298 del 28/12/2023, l'Ente ha dichiarato che "considerando i rilievi della sezione, ha ricalcolato il fondo per l'anno 2023 considerando anche le entrate del titolo 3°".

Dall'allegato C risulta che l'importo accantonato (euro 81.968,61 – colonna e) è uguale all'importo minimo da accantonare (euro 81.968,61 – colonna d).

Il Revisore Unico, nella sua relazione a rendiconto ha dichiarato di aver verificato che "i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta prescrizione legale sono stati definitivamente eliminati dalle scritture dai documenti di bilancio" e che "il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato sufficientemente motivato".

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di altri accantonamenti per: indennità di fine mandato del Sindaco per € 2.208,00, spese potenziali per € 9.000,00, rimborso danni non indennizzati per € 5.000,00, rimborsi di parte corrente ad amministrazioni centrali per € 30.519,54, fondo garanzia debiti commerciali per € 27.582,75. L'Ente ha riferito che quest'ultimo importo è dato dalla sommatoria degli accantonamenti relativi al 2023 e 2024.

Il Revisore Unico nella sua relazione dà atto, inoltre, che l'Unica società partecipata non ha subito perdite.

Capacità di riscossione

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto Accertamenti (a)	Rendiconto Riscossioni (b)	% (b/a) 2024	% (b/a) 2021
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 500.891,28	€ 422.037,75	84,26 %	80,93%
Tit.1 competenza	€ 926.911,80	€ 593.388,66	64,02%	80,98%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 90.519,03	€ 60.739,11	67,10 %	18,57%
Tit.3 competenza	€ 74.215,04	€ 44.609,68	60,11%	51,74%

Sul fronte delle entrate, si ravvisa una capacità di riscossione discreta ma migliorabile. Rispetto all'ultimo esercizio controllato (2021), la capacità di

riscossione è notevolmente migliorata al Titolo 3 "Entrate extra tributarie", sia in competenza che a residuo. Mentre la capacità di riscossione sul titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria" in competenza risulta peggiorata.

Dalla relazione del Revisore Unico emerge che la bollettazione della TARI relativa al 2023 è stata effettuata in ritardo, comportando un ritardo nella riscossione, e che l'Ente con determina ad hoc, ha recentemente affidato tale servizio ad una società specializzata.

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione, il Revisore Unico, nella sua relazione al rendiconto, attesta che l'Ente ha conseguito i risultati attesi. Risultano accertamenti per recupero evasione per € 30.521,00 e riscossioni per € 8.016,60.

Situazione di cassa

	Rendiconto 2024
Fondo cassa finale al 31 dicembre	€ 183.558,17
Importo anticipazione di tesoreria non restituita	--
Cassa vincolata	€ 350,00
Tempestività dei pagamenti	54,49 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del Comune e quelle del tesoriere. Durante l'esercizio 2024 non sono state attivate anticipazioni di tesoreria.

In ordine alla tempestività dei pagamenti, il Revisore Unico ha dichiarato di ritenere "che le previsioni di cassa nel 2024 abbiano rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183 del TUEL, ma anche nel 2024 la bollettazione della TARI relativa al 2023 è stata effettuata in ritardo, comportando un ritardo nella riscossione, e conseguentemente, nei pagamenti dei fornitori".

Il Revisore ha evidenziato inoltre che "l'Ente è di piccole dimensioni e

dispone di un numero esiguo risorse, che cercano di adottare le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, c.8, del TUEL", e che non ha indicato le misure per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge.

Infine, il Revisore ha riferito di aver verificato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 4-*bis*, c.2, del D.L. n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni dalla L. n. 41 del 2023, "l'Ente **non ha assegnato gli obiettivi annuali** sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente peso non inferiore al 30 per cento." Non sono presenti figure dirigenziali all'interno dell'Ente.

Indebitamento

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Debito complessivo a fine anno	€ 394.927,16	€ 363.439,95

L'indebitamento è in diminuzione rispetto al 2023 e il Comune nell'esercizio 2024, ha effettuato rimborsi di mutui per € 31.487,21.

Nel 2024 il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 TUEL (incidenza percentuale degli interessi sul totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2022), secondo quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione, si attesta a 1,47 %.

L'Ente ha rappresentato nel questionario relativo al rendiconto 2024 di non avere in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore di propri organismi partecipati e/o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

Il Comune non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Conto economico e stato patrimoniale

Il Comune di Coli, pur avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (abitanti al 1° gennaio 2024 pari a 854), non si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del D.M. 12 ottobre

2021 e nel questionario dà atto di avere aggiornato gli inventari nel 2024.

Le risultanze dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2024 e le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	2023	2024
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZ. AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	€ 8.769.003,51	€ 8.447.581,88
C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1,318.151,71	€ 981.665,08
D) RATEI E RISCONTI	€ 2.437,49	€ 0,00
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	€ 10.089.592,71	€ 9.429.246,96
A) PATRIMONIO NETTO	€ 7.466.327,14	€ 7.451.255,44
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 44.519,54	€ 63.163,03
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 2.208,00	€ 0,00
D) DEBITI	€ 1.390.691,57	€ 1.267.056,97
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 1.185.846,46	€ 647.772,02
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 10.089.592,71	€ 9.429.246,96
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 180.109,34	€ 0,00

Le risultanze del conto economico al 31 dicembre 2024 con le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono così riassumibili.

SINTESI CONTO ECONOMICO	2023	2024
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	€ 1.205.572,15	€ 1.247.718,36
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	€ 1.080.671,16	€ 1.054.165,06
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 14.740,05	-€ 15.962,17
D) RETTIFICHE DI VALORE	€ 0,00	€0,00

ATTIVITA' FINANZIARIE		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-€ 93.585,14	-€ 136.107,77
IMPOSTE	€ 15.397,23	€ 13.314,65
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 1.178,57	€ 28.168,71

Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2024 risulta, inoltre, quanto segue:

- il rendiconto è stato approvato il 31 maggio 2025 con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 oltre i termini di legge; L'Ente riferisce che la Giunta, aveva già approvato lo schema di Rendiconto 2024 nei termini, ma lo ha successivamente integrato e rettificato con delibera;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta in data 11/04/2025 da parte della Giunta con esito negativo e in data 26/05/2025 da parte del Consiglio con esito dei controlli positivo;
- l'Organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente;
- l'allegato di rendiconto relativo al fondo pluriennale vincolato riporta un dato iniziale corrispondente al dato risultante dal rendiconto dell'anno precedente e le spese impegnate nell'esercizio 2024, coperte dal fondo pluriennale vincolato, risultano re imputate al solo esercizio 2025;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli artt. 203, 204 e 207 TUEL;
- a rendiconto 2024 risultano rispettati i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- durante l'esercizio 2024 non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e nonostante abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (n. 4.590 al 1° gennaio 2024) non si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del D.M. 12 ottobre 2021;
- l'Organo di revisione, nella relazione sul rendiconto 2024, ha dichiarato il rispetto dei vari vincoli in materia di spese di personale;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- nella propria relazione sul rendiconto 2024, con riferimento ai rapporti con gli organismi partecipati il Revisore Unico afferma che l'Ente non ha debiti/crediti con l'unica società partecipata.

In relazione al PNRR (piano di ripresa e resilienza) l'Organo di revisione, nel parere sul rendiconto 2024 ha dichiarato di aver verificato che l'Ente è allineato ai dati contenuti nella banca data REGIS, che l'andamento dei progetti **non è conforme** alle tempistiche previste ma che sono stati rispettati i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione della FAQ 48 di *Arconet*.

4. Il bilancio di previsione per il triennio 2025/27 del Comune di Coli è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 21 gennaio 2025 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, ha espresso parere favorevole, **ma con riserva**. Dal relativo questionario emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

5. Con note prot. n. 748 dell'11 febbraio 2026 e prot. n. 1649 del 10 aprile 2026, il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- i. fondo crediti di dubbia esigibilità e contributi a rendicontazione;
- ii. approvazione in ritardo del rendiconto;
- iii. fondo garanzia debiti commerciali;
- iv. altri accantonamenti;
- v. fondo pluriennale vincolato;
- vi. gestione dei residui attivi in conto capitale;
- vii. capacità di riscossione;
- viii. attività di contrasto all'evasione tributaria;
- ix. trasmissione atti;
- x. rapporti creditorî con organismi partecipati;
- xi. irregolarità non sanate, rilievi considerazioni e proposte;
- xii. parere espresso con riserva sul bilancio di previsione.
- xiii. tempestività dei pagamenti;
- xiv. indennità di risultato.

Il Comune ha riscontrato la richiesta istruttoria con le note acquisiti ai prot. C.d.c. n. 1109 del 4 marzo 2026, e n. 1755 del 15 aprile 2026, con le quali ha rappresentato quanto segue.

i. In merito all'avvenuto recepimento da parte dell'Ente delle raccomandazioni di questa Sezione, sulla contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha riferito che "in sede di rendiconto 2024 si è proceduto al calcolo e accantonamento di tale fondo. Del pari, si è proceduto a calcolo e contabilizzazione di tale fondo all'interno del bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 21/12/2025.

ii. Per quanto concerne l'approvazione del rendiconto in ritardo, in data 31/05/2025, il Comune ha dichiarato di non aver proceduto ad assunzioni.

iii. Dal questionario risulta che il debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio 2023, non si era ridotto del 10% rispetto all'esercizio 2022 (art.1 co 859, lett. a), L.n.145 del 2018) e che il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2023 non era inferiore al 5% delle fatture ricevute (al netto delle note di credito) nel medesimo esercizio 2023 (art. 1, c.859 lett. a), L. 145 del 2018). L'Ente ha dichiarato di aver accantonato un Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) pari a € 27.582,75, riferendo che l'importo è stato cumulato con gli altri accantonamenti effettuati in sede di rendiconto per gli esercizi precedenti. Dagli atti risulta che il richiamato importo corrisponde al 5% degli stanziamenti per acquisti di beni e servizi per l'anno 2024, pari ad € 551.655,05. Sentito per ulteriori informazioni, l'Ente ha dichiarato che gli accantonamenti riguardano gli esercizi 2023 e 2024. Ha poi trasmesso "un'estrapolazione dello stock di debito al 31/12/2025 da cui emerge che il Comune è rientrato nei termini di pagamento".

iv. Riguardo agli accantonamenti per rinnovi contrattuali, "si precisa che tali fondi sono stati iscritti al bilancio di previsione 2025/2027 mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio in sede di assestamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 29/07/2025. Tale capitolo è inoltre stato previsto anche all'interno del bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 21/12/2025."

Con riferimento agli oneri da contenzioso si rappresenta che l'assenza di accantonamenti è stata giustificata a fronte di relazione del legale che segue le vicende giudiziarie in cui il Comune di Coli è coinvolto. Nello specifico, in tale relazione si fa riferimento ai tre giudizi allora in essere, proseguiti come di seguito indicato:

- Giudizio R.G. 189/2024 – Tribunale di Piacenza: giudizio ad oggi ancora in corso. Nella relazione del legale si rappresentava che l'esito presunto del giudizio è favorevole per il Comune di Coli pure tenuto conto del fatto che è stata esperita

CTU la quale è risultata favorevole alla tesi giudiziale sostenuta dal Comune di Coli;

- Giudizio R.G. 1374/2024 – Tribunale di Piacenza: il giudizio si è concluso con sentenza n. 378/2025 con cui il Tribunale di Piacenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Coli, condannando il medesimo *“alla refusione delle spese di lite nei confronti di Mussi Angelo Giuseppe, Anas s.p.a., Comune di Bobbio e UnipolSai Assicurazioni s.p.a... che si liquidano in € 2.106,00 per ciascuna parte, oltre 15% rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge”*. Vista la comunicazione del legale del Comune di Coli, tesa ad informare della corrispondenza intervenuta con gli avvocati delle controparti, quanto all’eventualità di definire in via transattiva la vertenza riguardante il giudizio, rinunciando all’appello da parte del Comune di Coli a fronte della compensazione delle spese di lite, si è proceduto in tal senso. A fronte della mancata proposizione di appello da parte del Comune di Coli, controparti hanno accettato la compensazione delle spese di lite;

- Giudizio R.G. 2010/2022 – Corte d’appello di Bologna: il giudizio si è concluso favorevolmente per il Comune di Coli con condanna delle controparti *“... al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.500 di cui euro 120 per spese oltre spese generali ed accessori di legge”*. In quanto le controparti non hanno ad oggi corrisposto le spese liquidate in sentenza, nonostante i solleciti in tal senso del legale del Comune, a gennaio 2026 il Comune ha conferito al legale mandato per il recupero giudiziale di dette spese.

v. Relativamente al fondo pluriennale vincolato l’Ente ha precisato che *“nell’elaborazione del bilancio di previsione 2026/2028, con riferimento agli investimenti a rendicontazione, si è proceduto ad aggiornare i crono-programmi finanziari delle opere (mediante conseguente apposizione delle entrate e delle spese) sulla base dello stato di avanzamento dei relativi lavori. Si sta inoltre procedendo al riaccertamento dei residui 2025 riferiti agli interventi a rendicontazione, con pertinenti modifiche dell’esigibilità di entrate e spese.”*

vi. In merito ai residui attivi al titolo iv, l’Ente ha precisato che alcuni di essi *“si sono generati a causa di mancate comunicazioni alla BDAP con conseguente blocco dei trasferimenti; tale problematica è stata risolta e oggi il Comune ha adempiuto a tutti gli obblighi di trasmissione alla BDAP.”* Il Comune ha riferito inoltre che alcuni residui si sono generati a fronte di un errore di contabilizzazione. L’Ente ha inoltre allegato un prospetto con gli incassi successivi al 31/12/2024 la cui sommatoria ammonta ad € 240.307,61.

vii Con riferimento alla capacità di riscossione e all'attività di contrasto all'evasione tributaria, l'Ente ha riferito quanto segue. "Con determinazione n° 11 (registro generale n°30) del 09/05/2025 si è proceduto ad affidare alla società "ICA SPA" (con sede legale in 00199 – Roma, Via di Novella 22, P.IVA. 01062951007) il servizio di: gestione e riscossione TARI; accertamento per omessa ed infedele dichiarazione TARI e per omessa ed infedele dichiarazione e per omesso o parziale pagamento IMU; riscossione coattiva. Si rappresenta che al termine dell'anno 2025 questa è la situazione con riferimento alle riscossioni IMU e TARI: avvisi di accertamento IMU e TARI inviati sino all'annualità 2023 compresa; riscossione coattiva di IMU e TARI inviata sino all'annualità 2023 compresa. Si precisa che il Comune ha inoltre recuperato i ritardi relativi alla bollettazione TARI. Nell'anno 2025, infatti, è stata emessa la bollettazione TARI dell'anno 2024 e dell'anno 2025. La scadenza di pagamento della seconda rata di pagamento della TARI 2025 era stata fissata al 30/12/2025".

viii Relativamente ai rapporti con gli organismi partecipati, in seguito a richiesta da parte della Sezione, l'Ente ha comunicato di aver ricevuto l'asseverazione da parte della sua unica società, Lepida, trasmettendola.

ix In merito alle irregolarità non sanate e ai rilievi mossi dal Revisore, l'Ente ha riferito quanto segue.

- con riferimento agli adempimenti richiesti da BDAP, il Comune – nel corso dell'anno 2025 – si è allineato agli obblighi di trasmissione recuperando i ritardi. Ad oggi tutti gli adempimenti alla BDAP risultano assolti;

- con riferimento alla bollettazione TARI, nel corso dell'anno 2025 sono stati recuperati i ritardi, inviando sia la bollettazione 2024 sia la bollettazione 2025;

- con riferimento alla tempestività dei pagamenti, al termine dell'anno 2025 l'indice medio ponderato dei pagamenti del Comune risulta pari a 19,38 giorni;

- con riferimento alle risorse COVID-19, il Comune di Coli aveva provveduto ad accantonare, nell'avanzo di amministrazione, la quota da restituire. Si precisa che la quota di restituzione relativa agli anni 2024 e 2025 non era stata originariamente prevista in bilancio. Nel corso dell'esercizio 2025 si è pertanto provveduto ad applicare, mediante apposita variazione di bilancio, entrambe le annualità, per un importo complessivo pari a € 15.260,00. Per quanto concerne l'anno 2026, la relativa quota è stata regolarmente prevista nel bilancio di previsione, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto;

- con riferimento alla nomina di un responsabile dei servizi finanziari esperto, si rappresenta che il Comune di Coli aveva proceduto a bando di concorso nell'anno

2023, il quale tuttavia è andato deserto per mancata presa in servizio del vincitore del concorso e dell'ulteriore candidato in graduatoria.

È intenzione del Comune di Coli procedere nuovamente ad una selezione per l'assunzione del responsabile dei servizi finanziari. A tal riguardo, si precisa che all'interno del PIAO 2026/2028 (approvato con delibera di giunta comunale n° 5 del 29/01/2026) è stata prevista l'assunzione di funzionario contabile a tempo indeterminato e parziale nel corso dell'anno 2026.

Si rappresenta inoltre che dal 1° marzo 2025 è entrato in servizio il segretario Comunale titolare seppure in convenzione con altri comuni. L'Ente sta dunque cercando di migliorare la propria organizzazione interna.

- con riferimento al PNRR, il Comune di Coli ha in essere solo progetti riferiti al PNRR "PA digitale". Ad oggi risultano ancora pendenti i seguenti progetti: 1) **appiO**, misura terminata nel 2025 rispetto a cui a bilancio erano state iscritte entrata e spesa in competenza 2025; 2) **pagopa**, misura terminata nel 2025 rispetto a cui a bilancio erano state iscritte entrata e spesa in competenza 2025; 3) **georeferenziazione dei numeri civici**, attività ancora da affidarsi entro fine febbraio 2026, rispetto a cui a bilancio sono state iscritte entrata e spese in competenza 2026.

x Relativamente ai rilievi indicati dal revisore dei Conti nella propria relazione riferita al bilancio di previsione 2025/2027, sono stati recepiti da questo Ente, sia mediante assestamento e variazione al bilancio di previsione 2025/2027, sia nella redazione del bilancio di previsione 2026/2028 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 21/12/2025.

xi Con riferimento alla scarsa tempestività dei pagamenti, l'Ente ha riferito che "il ritardo nei pagamenti è dovuto a difficoltà di cassa connesse a ragioni organizzative interne e a mancati trasferimenti di risorse a rendicontazione". Ha dichiarato poi di aver proceduto a risolvere tali problematiche con una più efficace strutturazione interna, sottolineando il fatto che a marzo 2025 ha preso servizio il Segretario comunale e che "nel 2026 è prevista attivazione di procedura per l'assunzione del nuovo Responsabile finanziario". Ha evidenziato poi che nel 2025 sono stati rispettati i tempi di pagamento.

xii Per quanto riguarda la mancata assegnazione di obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente peso non inferiore al 30%, l'Ente ha comunicato che nel corso

del 2024, i responsabili dei servizi erano sindaco e vicesindaco ai sensi dell'art. 53, c. 23, della L. n. 388/2000 e che non sono state riconosciute né pagate indennità di risultato ai responsabili dei servizi comunali.

6. Il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Coli all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

L'art. 3, c. 1 *lett. e)*, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica:

- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, che deve ora essere intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio, di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 243;
- dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, Cost.;
- della sostenibilità dell'indebitamento;
- dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai sensi dell'art. 148-*bis* in esame, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità*

della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *«i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio»*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *«è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria»*.

Qualora le criticità eventuale accertate dalla Sezione non integrino invece fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui all'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 Cost., ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

2. In conformità alla giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo, anche per il controllo del rendiconto per il 2024 e del preventivo per il triennio 2025/27, il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento. Va comunque evidenziato che l'assenza di uno specifico rilievo su profili non inclusi nella odierna pronuncia non può essere considerata quale generale, implicita valutazione positiva dei documenti contabili oggetto di analisi. La Sezione, infatti, si riserva di procedere a successive ed ulteriori valutazioni in occasione delle verifiche sui documenti contabili (nello specifico, dei rendiconti) relativi agli esercizi successivi. Al riguardo, basterà rammentare che *“il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la*

determinazione delle proprie" (Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49).

3. Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2024 e al bilancio di previsione 2025-27 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (del. n. 160/2025/INPR del 18 dicembre 2025) e precisamente:

1) Enti locali con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;

2) Enti locali con fondo di garanzia dei debiti commerciali valorizzato a rendiconto 2024;

3) Enti locali con fondo anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre 2024;

4) Enti locali con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria superiore a 130 (centotrenta) nell'anno 2024;

5) Enti locali non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale, anche in connessione a segnalazioni qualificate ed esposti.

All'esito dell'analisi svolta sul Comune di Coli, selezionato in base al criterio n. 2, l'esame della documentazione fa emergere le risultanze di cui appresso.

4. In merito alla tempestività dei pagamenti, per cui l'Ente ha maturato un ritardo per 54,49 giorni, il Collegio, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal Comune di Coli con la nota prot. C.d.c. n. 1755 del 15 aprile 2026, non può che accertare tale ritardo raccomandando, altresì, all'Ente di adottare tutte le iniziative all'uopo ritenute opportune per il rispetto del termine di tempestività dei pagamenti posto *ex lege*.

5. In merito alla scarsa capacità di riscossione a residuo delle entrate relative al Titolo 3 "Entrate extratributarie" registrata a rendiconto 2024 e da contrasto all'evasione, il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, raccomanda, al contempo, di assumere ogni iniziativa ritenuta all'uopo opportuna per migliorare tale indice di riscossione. Ciò in quanto una scarsa capacità di riscossione, incidendo sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente rischia di renderne vulnerabili gli equilibri finanziari qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di

amministrazione. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti sul risultato di amministrazione, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

6. In merito al mancato accantonamento per rinnovi contrattuali nel rendiconto 2024, il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'Ente circa l'avvenuto accantonamento nel bilancio di previsione 2025/2027, ma al contempo raccomanda al Comune di Coli di effettuare, *de futuro*, anche a rendiconto ed in maniera congrua gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale in servizio attesa l'obbligatorietà di tale voce di spesa.

7. In merito alle irregolarità non sanate e ai rilievi mossi dal Revisore, il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'Ente raccomandando, al contempo, l'assolvimento puntuale e tempestivo di tutti gli adempimenti segnalati dall'Organo di revisione.

8. In merito all'approvazione del rendiconto 2024, avvenuta in data 31 maggio 2025, anziché entro il 30 aprile 2025, il Collegio, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente che, sul punto si è limitato ad affermare che *"nel periodo dal 30/04/2025 al 31/05/2025 il Comune di Coli non ha proceduto ad assunzioni"*, non può che accertare la tardività dell'approvazione.

Il Collegio, inoltre, ritiene necessario rimarcare l'importanza del puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l'adozione di documenti contabili fondamentali che rappresentano un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'Ente.

Il rigoroso rispetto dei termini va avvertito come momento fondamentale per la vita amministrativa dell'Ente. È *"un'esigenza sistemica unitaria dell'ordinamento, secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti"* (Corte Cost., sent. n. 228 del 2017).

In tale ottica, in prima battuta, si rammentano le limitazioni, previste *ope legis*, nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione *"presunto"*, anziché accertato (art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000); nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, c. 1 *lett. a)*, del TUEL.

Più in particolare, per ciò che concerne “. . . l’approvazione del rendiconto (art. 151, comma 7, e art. 227, D.Lgs. n. 267/2000) [va ricordato che esso] ha rilevanza nell’intero «ciclo di bilancio», dato che lo stesso rendiconto è - al tempo stesso - sia il documento attraverso il quale l’amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, sia il riferimento imprescindibile per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d’esercizio e per la successiva programmazione finanziaria” (Corte dei conti, Sez. contr. Sicilia, del. n. 7/2026/PRSP; del. n. 61/2026/PRSP).

Quindi “La reiterata tardiva approvazione del rendiconto di gestione, ancorché giustificata da carenze di personale, costituisce grave vulnus al corretto ciclo di bilancio, incidendo sulla programmazione e sulla variazione delle previsioni in corso di gestione; essa integra violazione di un adempimento essenziale, cui l’ente è tenuto ad attenersi rigorosamente, anche in considerazione delle misure interdittive e sanzionatorie previste dall’ordinamento (artt. 141 e 227 T.U.E.L., art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 113/2016)”. (Corte dei Conti, Sez. contr. Puglia, del. n. 16/2026/PRSE).

È in tale contesto ordinamentale che vanno anche riscontrati i poteri sollecitatori del prefetto (per un mero richiamo terminologico, cfr. Corte Cost., sent. n. 17 del 2026 e sent. n. 91 del 2025).

Tali poteri, naturalmente, non vanno confinati nella meccanica applicazione delle procedure di cui all’art. 141 TUEL ma sottendono ad una azione più ampia del prefetto che, fedele al principio di leale collaborazione e coerentemente con il sistema autonomistico multilivello, ha l’onere di dispiegare, in un arco temporale opportunamente calibrato rispetto alle scadenze di legge, le necessarie interlocuzioni con i comuni che insistono nell’ambito del “proprio territorio” per assicurare (al massimo attraverso l’applicazione delle misure previste dall’art. 141 TUEL) «[i]l carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, che [risiede essenzialmente nell’assicurare] ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale]» (Corte Cost., sent. n. 18 del 2019 che richiama Corte Cost., sent. n. 184 del 2016).

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, nel concludere

l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2024 ed al bilancio di previsione 2025/27 del Comune di Coli (PC):

ACCERTA

per il perseguimento stabile e duraturo di obiettivi di sana gestione, il ritardo dei pagamenti;

il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2024, avvenuta con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 31 maggio 2025 oltre i termini di legge e, per l'effetto, invita il Comune ad adottare le misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto dei termini normativi nell'approvazione del rendiconto generale;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

- inoltre, in relazione alle criticità riscontrate, a porre attenzione nello svolgimento della propria attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio, funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

RACCOMANDA ALL'ENTE

- l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla L. n. 243 del 2012, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, possono essere vulnerati, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- la realizzazione di un raccordo tra programmazione di cassa, gestione ed esecuzione delle movimentazioni finanziarie dell'Ente, anche in funzione dell'indicatore di ritardo e della valutazione delle performance ad esso correlato;

- di adottare tutte le misure necessarie: ai fini di un tangibile miglioramento dell'efficienza dell'attività di riscossione, con particolare riferimento alle entrate extratributarie in conto residui e a quelle derivanti dall'attività di contrasto all'evasione; all'assolvimento puntuale e tempestivo di tutti gli adempimenti segnalati dall'Organo di revisione; alla valorizzazione

congrua degli accantonamenti nel rendiconto con particolare riferimento a quelli destinati al rinnovo contrattuale del personale in servizio presso l'Ente;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con. Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Coli.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio dell'11 maggio 2026.

Il Relatore

Massimiliano Maitino
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 21 maggio 2026

Il Funzionario preposto

Anna Maria Frate
(*firmato digitalmente*)